

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1128)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELLI, ARIOSTO, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARABEGOLI, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI, PIRASTU, RIPAMONTI e SIGNORI**.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza, recante il numero 772 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1972, prevede al primo comma dell'articolo 2 che la domanda per essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge stessa debba essere presentata entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui appartengono i richiedenti o alla quale siano stati rinviati.

Poichè la pubblicazione del manifesto per la classe 1954 è praticamente coincisa con l'approvazione della legge, i 60 giorni stabiliti dall'articolo 2 citato non sono stati sufficienti per portare a conoscenza di tutti gli eventuali interessati la facoltà prevista dalla nuova legge. Diversi obiettori di coscienza non hanno avuto così la possibilità di presentare la domanda entro i termini stabiliti e rischiano ora le pesanti sanzioni penali previste dall'articolo 8 della legge n. 772.

Si ritiene quindi necessario e giusto prorogare quel termine, nel primo anno di applicazione della legge, fino al 31 dicembre 1973.

Per gli stessi motivi ugualmente va prorogato il termine di 30 giorni stabilito dal primo comma dell'articolo 13, riguardante gli arruolati che alla data di entrata in vigore della legge erano in attesa di chiamata alle armi.

Come logica conseguenza dell'articolo 1 del presente disegno di legge, di cui si raccomanda l'urgente approvazione, occorre prevedere per coloro che siano stati imputati o condannati per non aver presentato la domanda per scadenza dei termini la stessa particolare procedura prevista dall'articolo 12 della legge n. 772. Si tratta cioè di sospendere l'azione penale fino alla decisione del Ministro della difesa sulle domande presentate entro i nuovi termini stabiliti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

I termini di presentazione della domanda di cui al primo comma dell'articolo 2 e al primo comma dell'articolo 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono prorogati fino al 31 dicembre 1973.

## Art. 2.

Per coloro che siano stati imputati o condannati in assenza delle proroghe di cui all'articolo 1, valgono le norme di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.